



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 44/15/CSP

**PROVVEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMI 2 E 4, E 9,
COMMA 1, LETT. D), DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL
DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E
PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS**

(PROC. N. 119/DDA/GDS – <http://demp3.com>)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell'11 marzo 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *Decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *Decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTO, altresì, l'art. 17 del *Decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente*”;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza DDA/268, acquisita in data 24 febbraio 2015 (prot. n. DDA/0000311), è stata segnalata dalla SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori), in qualità di soggetto legittimato, in quanto mandataria per il territorio italiano dei titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, la presenza, sul sito internet <http://demp3.com>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere sonoro, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:
 - “*Ramazzotti/Un angel como el sol tu*”, alla pagina internet <http://demp3.com/listen.php?url=aHR0cHM6Ly9hcGkuc291bmRjbG91ZC5jb20vdHJhY2tzLzY5MTgwMDczL3N0cmVhbT9jbGllbnRfaWQ9YjQ1YjFhYTEwZjFhYzI5NDE5MTBhN2YwZDEwZjhlMjg1Lm1+Ramazzotti++Un+Angel+Como+el+Sol+Tu+Eres>;
 - “*Ramazzotti/Io prima di te*”, alla pagina internet <http://demp3.com/listen.php?url=aHR0cHM6Ly9hcGkuc291bmRjbG91ZC5jb20vdHJhY2tzLzEyMzU4MDAyOC9zdHJlYW0/Y2xpZW50X2lkPWl0NWlYWEwMGYxYWMYOTQxOTExYTdmMGQxMGY4ZTI4Iy5tcDM=&name=Eros+Ramazzotti+-+Io+Prima+Di+Te>;
 - “*Ramazzotti/Inevitabile*” alla pagina internet <http://demp3.com/listen.php?url=aHR0cHM6Ly9hcGkuc291bmRjbG91ZC5jb20vdHJhY2tzLzZg00DA1Nzg5L3N0cmVhbT9jbGllbnRfaWQ9YjQ1YjFhYTEwZjFhYzI5NDE5MTBhN2YwZDEwZjhlMjg1Lm1+ramazzotti+ft+Giorgia+Inevitable>;
 - “*Ramazzotti/Più bella cosa*” alla pagina internet <http://demp3.com/listen.php?url=aHR0cHM6Ly9hcGkuc291bmRjbG91ZC5jb20vdHJhY2tzLzE2OTk4MTQzOC9zdHJlYW0/Y2xpZW50X2lkPWl0NWlYWEwMGYxYWMYOTQxOTExYTdmMGQxMGY4ZTI4Iy5tcDM=&name=Più+bella+cosa>



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ExMGYxYWMYOTQxOTewYTdmMGQxMGY4ZTI4Iy5tcDM=&name=Eros
+Ramazzotti+-+Piu+Bella+Cosa+2004+Live;

- “*Ramazzotti/Cose della vita*” alla pagina internet
<http://demp3.com/listen.php?url=aHR0cHM6Ly9hcGkuc291bmRjbG91ZC5jb20vdHJhY2tzLzE3ODQwMDg2OC9zdHJlYW0/Y2xpZW50X2lkPWl0NWlYWEExMGYxYWMYOTQxOTewYTdmMGQxMGY4ZTI4Iy5tcDM=&name=Antonello+Venditti+-+Ricordati+Di+Me;>
- “*Venditti/Roma Roma Roma*” alla pagina internet <http://demp3.com/listen.php?url=aHR0cHM6Ly9hcGkuc291bmRjbG91ZC5jb20vdHJhY2tzLzU5MjI2Nzc3L3N0cmVhbT9jbGllbnRfaWQ9YjQ1YjFhYTEwZjFhYzI5NDE5MTBhN2YwZDEwZjhlMjg1Lm1+Venditti+-+Roma+Roma+Roma;>
- “*Venditti/Robin*” alla pagina internet
[http://demp3.com/listen.php?url=aHR0cHM6Ly9hcGkuc291bmRjbG91ZC5jb20vdHJhY2tzLzE0MDM3MzQ1OC9zdHJlYW0/Y2xpZW50X2lkPWl0NWlYWEExMGYxYWMYOTQxOTewYTdmMGQxMGY4ZTI4Iy5tcDM=&name=Antonello+Venditti+-+Robin++\(1979\);](http://demp3.com/listen.php?url=aHR0cHM6Ly9hcGkuc291bmRjbG91ZC5jb20vdHJhY2tzLzE0MDM3MzQ1OC9zdHJlYW0/Y2xpZW50X2lkPWl0NWlYWEExMGYxYWMYOTQxOTewYTdmMGQxMGY4ZTI4Iy5tcDM=&name=Antonello+Venditti+-+Robin++(1979);)
- “*Jovanotti/A te*” alla pagina internet
<http://demp3.com/radio/?artist=Jovanotti&track=A-Te;>
- “*Jovanotti/Il più grande spettacolo dopo il big bang*” alla pagina internet
<http://demp3.com/radio/?artist=Jovanotti&track=Il-Pi%C3%B9-Grande-Spettacolo-Dopo-Il-Big-Bang;>
- “*Jovanotti/Le tasche piene di sassi*” alla pagina internet
<http://demp3.com/radio/?artist=Jovanotti&track=Le-Tasche-Piene-Di-Sassi;>
- “*Jovanotti/Gente della notte*” alla pagina internet
<http://demp3.com/radio/?artist=Jovanotti&track=Gente-Della-Notte;>
- “*Jovanotti/Ti porto via con me*” alla pagina internet
<http://demp3.com/radio/?artist=Jovanotti&track=Ti-Porto-Via-Con-Me#;>
- “*Jovanotti/Sabato*” alla pagina internet
<http://demp3.com/radio/?artist=Jovanotti&track=Sabato#;>
- “*Jovanotti/Serenata rap*” alla pagina internet
<http://demp3.com/radio/?artist=Jovanotti&track=Serenata-Rap#;>



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- “Jovanotti/Bella” alla pagina internet
<http://demp3.com/radio/?artist=Jovanotti&track=Bella#>;
 - “Jovanotti/Un raggio di sole” alla pagina internet
<http://demp3.com/radio/?artist=Jovanotti&track=Un-Raggio-Di-Sole#>;
 - “Pezzali/Lo strano percorso” alla pagina internet
<http://demp3.com/radio/?artist=Max-Pezzali&track=Lostrano-percorso#>;
 - “Pezzali/Gli anni” alla pagina internet <http://demp3.com/radio/?artist=Max-Pezzali&track=Gli-anni#>;
 - “Pezzali/Come mai” alla pagina internet
<http://demp3.com/radio/?artist=Max-Pezzali&track=Comemai#>;
 - “Pezzali/Sei fantastica” alla pagina internet
<http://demp3.com/radio/?artist=Max-Pezzali&track=Sei-Fantastica#>;
 - “Pezzali/L’universo tranne noi” alla pagina internet
<http://demp3.com/radio/?artist=Max-Pezzali&track=L%27universo-tranne-noi#>;
 - “Pezzali/Nessun rimpianto” alla pagina internet
<http://demp3.com/radio/?artist=Max-Pezzali&track=Nessunrimpianto#>;
 - “Pezzali/Me la caverò” alla pagina internet <http://demp3.com/radio/?artist=Max-Pezzali&track=Me-lacaver%C3%B2#>;
 - “Pezzali/Sei fantastica” alla pagina internet
<http://demp3.com/radio/?artist=Max-Pezzali&track=Seifantastica---feat.-Raf#>;
 - “Ligabue/Piccola stella senza cielo” alla pagina internet
<http://demp3.com/radio/?artist=Luciano-Ligabue&track=Piccola-stella-senza-cielo#>;
 - “Ligabue/Eri bellissima” alla pagina internet
<http://demp3.com/radio/?artist=Luciano-Ligabue&track=Eribellissima#>;
 - “Ligabue/Ci sei sempre stata” alla pagina internet
<http://demp3.com/radio/?artist=Luciano-Ligabue&track=Ci-Sei-Sempre-Stata#>;
 - “Ligabue/Una vita da mediano” alla pagina internet
<http://demp3.com/radio/?artist=Luciano-Ligabue&track=Una-vita-da-mediano#>;
 - “Ligabue/Quella che non sei” alla pagina internet
<http://demp3.com/radio/?artist=Luciano-Ligabue&track=Quella-che-non-sei#>.
2. Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell’istanza emerge che sono effettivamente accessibili, alle pagine internet sopra indicate, riproduzioni delle opere sopra elencate e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo;

3. Dalle verifiche effettuate sul sito oggetto di istanza è risultato, altresì, quanto segue: il nome a dominio del sito internet oggetto di istanza risulta registrato dalla società Godaddy.com LLC con sede in 14455 N. Hayden Rd., Ste. 226, Scottsdale, Arizona 85260 Stati Uniti d'America, indirizzo email HQ@godaddy.com, abuso_IT@godaddy.com, copyright@godaddy.com e copyrightclaims@godaddy.it, per conto della Domains By Proxy LLC, società specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell'utente, la quale risulta avere sede in 14747 N Northsight Blvd Suite 111, PMB 309, Scottsdale, Arizona, Stati Uniti d'America, il cui contatto è l'indirizzo di posta elettronica demp3.com@domainsbyproxy.com; i servizi di *hosting* risultano verosimilmente forniti dalla società SoftLayer Technologies Inc., 4840 Alpha Road Dallas, TX 75244, i cui indirizzi di posta sono abuse@softlayer.com e copyright@softlayer.com; i *server* impiegati risultano localizzati a Dallas, Texas, Stati Uniti d'America, pertanto ubicati fuori dal territorio italiano;
4. Con comunicazione del 26 febbraio 2015 (prot. n. DDA/0000325), la Direzione contenuti audiovisivi ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 119/DDA/GDS relativo all'istanza DDA/268, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80 della citata legge n. 633/41. Nella predetta comunicazione la Direzione rappresentava, altresì, di aver ravvisato la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'art. 9 del *Regolamento*, in ragione della gravità della violazione segnalata e del suo carattere massivo, nonché della circostanza che l'istanza fosse pervenuta da una delle associazioni di cui all'art. 1, comma 1, *lett. u*), del medesimo *Regolamento*;
5. Considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito <http://demp3.com>, in data 26 febbraio 2015, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del Decreto, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, con la società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e alla quale sono riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

6. Dai riscontri effettuati sul sito in questione, risulta confermata l'accessibilità alle opere oggetto dell'istanza, configurando una fattispecie di violazione grave e di carattere massivo degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16 e 72 e ss. e 80, della legge n. 633/41;
7. Nei termini fissati dall'art. 9, comma 1, *lett. b)*, del *Regolamento*, ovvero entro tre giorni lavorativi decorrenti dal 26 febbraio 2015, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del *Decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;
8. Non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul sito <http://demp3.com>, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;
9. L'art. 8, comma 2, del *Regolamento* stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore, l'Autorità esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di avvio del procedimento impediscano la violazione medesima o vi pongano fine. La stessa norma prevede altresì che, a tale scopo, l'Autorità adotta i pertinenti ordini, ai quali i prestatori dei servizi devono ottemperare entro tre giorni dalla notifica del relativo provvedimento. Tale termine è ridotto a due giorni, ai sensi dell'art. 9, comma 1, *lett. e)*, del *Regolamento*, nell'ipotesi di procedimento abbreviato, come nel caso di specie;
10. L'art. 8, comma 4, del *Regolamento* prevede, inoltre, che qualora il sito sul quale sono rese accessibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato fuori dal territorio nazionale, come si verifica nel caso di specie, l'Autorità può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit* di cui all'art. 14 del *Decreto* di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito, nonché, ai sensi del successivo comma 5, di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina internet, redatta secondo le modalità definite dall'Autorità, le richieste di accesso alla pagina internet su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine di disabilitazione dell'accesso al sito internet <http://demp3.com>, mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina internet redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito <http://demp3.com>, mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina internet redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta adeguandosi alla lista di cui all'allegato B al presente provvedimento.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della legge n. 633/41.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, *lett. b)*, e comma 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli artt. 133, comma 1, *lett. l)*, e 135, comma 1, *lett. c)*, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Il presente provvedimento è notificato ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 11 marzo 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Laura Aria